

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PERLINGIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI PERLINGIERI

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Con il ricorso del 2 ottobre 2025, l'istante riferisce di avere presentato alla banca convenuta, in data 14 luglio 2025, una richiesta di negoziazione di un assegno bancario intestato a un terzo soggetto, allegando delega conferita da quest'ultimo mediante sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale. L'operazione veniva tuttavia rifiutata dalla filiale, la quale osservava che, essendo il titolo emesso su disposizione di una società terza, il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi direttamente a tale soggetto. L'istante riferisce altresì che, il successivo 22 luglio, provvedeva a inoltrare formale reclamo alla banca, rappresentando di non intrattenere rapporti con la società emittente e di agire esclusivamente nella qualità di mandatario del beneficiario del titolo. In data 5 settembre 2025 perveniva il riscontro dell'intermediario, che rigettava la richiesta di negoziazione ritenendo non idonea la delega prodotta, in quanto autenticata da un pubblico ufficiale non rientrante tra quelli indicati dalla normativa di riferimento.

Reputando ingiustificato il diniego opposto, il ricorrente chiede a questo Collegio una valutazione della vicenda, anche tenendo presente il pregiudizio economico che quantifica in € 1.800,00 per mancati proventi relativi all'operazione, € 1.000,00 per assistenza legale ed € 2.500,00 a titolo di danno ulteriore.

Con controdeduzioni dell'11 novembre 2025 si costituisce l'intermediario convenuto, eccependo, il via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso sotto diversi profili. In primo luogo, lamenta la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non essendo questi il beneficiario del titolo; l'unico soggetto legittimato a richiedere la negoziazione dovrebbe essere il beneficiario, il quale avrebbe

dovuto conferire valida procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art. 2703 c.c., in combinato con l'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000. La banca sostiene inoltre che la delega prodotta non possa considerarsi valida, giacché l'autenticazione è stata effettuata da un pubblico ufficiale non rientrante tra quelli previsti dalla normativa per gli atti aventi effetto verso soggetti privati e comportanti l'incasso di somme. L'intermediario aggiunge che, pur non esistendo un obbligo normativo generale che imponga l'autenticazione notarile della procura, la richiesta di tale forma di autenticazione risponde ai doveri di diligenza professionale imposti dall'art. 1176 c.c., essendo finalizzata a garantire certezza circa identità e volontà del conferente e a prevenire contestazioni o abusi. L'intermediario conclude sostenendo l'insussistenza di qualsiasi responsabilità, atteso che l'operazione richiesta non poteva essere effettuata in assenza della documentazione prescritta. Ritiene in ogni caso il ricorso privo di adeguato supporto probatorio.

Con repliche del 20 novembre 2025, il ricorrente rileva di avere attivato la procedura arbitrale nell'ambito della propria attività professionale, operando quale cliente dell'intermediario. Quanto alla delega, sostiene che l'intermediario avrebbe dovuto valutare la situazione complessiva con maggiore diligenza professionale, essendo noto che l'autenticazione proveniva da un pubblico ufficiale operante presso un'amministrazione statale e considerata l'assenza di un obbligo generale di autenticazione notarile.

Il ricorrente sottolinea poi che l'operatore da lui rappresentato era già conosciuto alla filiale per precedenti operazioni analoghe e riferisce di avere proposto, per maggiore sicurezza e tracciabilità, l'accredito dell'importo mediante bonifico su conto corrente dell'operatore, senza ricevere riscontro. Aggiunge che la filiale si era dichiarata disponibile a facilitare un contatto con la società che aveva disposto l'emissione del titolo, circostanza che poi non ha avuto seguito.

Secondo il ricorrente, dunque, la condotta dell'intermediario sarebbe stata omissiva e tardiva, contribuendo alla scadenza dell'assegno, e integrando una violazione dei termini di risposta ai reclami previsti dalla normativa richiamata anche dalla Banca d'Italia.

La convenuta deposita controrepliche del 3 dicembre 2025, per ribadire che il principio di cui all'art. 81 c.p.c., pur riferito formalmente al processo civile, si applica in via analogica alle procedure innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, che richiedono coincidenza tra il ricorrente e il titolare del rapporto, salvo valida procura. Richiama al riguardo le Disposizioni sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario e precisa inoltre che i termini per il riscontro al reclamo sono stati rispettati.

DIRITTO

Oggetto della controversia è l'accertamento della legittimità della condotta della banca convenuta per aver rifiutato la negoziazione di un assegno dell'ammontare di € 55.868,50, intestato a un terzo e portato all'incasso dal ricorrente in virtù di apposita delega autenticata da pubblico ufficiale operante all'interno di un'amministrazione dello Stato.

Il ricorrente, nel contestare la condotta dell'intermediario, avanza, a titolo personale, una domanda di risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di percepire il compenso pattuito con il delegante.

In via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso sollevata dalla banca per carenza di legittimazione attiva da parte dell'istante, non essendo questi il beneficiario del titolo. Secondo la ricostruzione della convenuta, l'unico soggetto legittimato a richiedere la negoziazione potrebbe essere il beneficiario, il quale avrebbe dovuto conferire valida procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art. 2703 c.c., in combinato con l'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000.

In effetti, il ricorrente non risulta beneficiario dell'assegno, ma delegato da questo all'incasso, con mandato a titolo oneroso. Tanto che il ricorrente deduce di non aver potuto percepire il compenso derivante dalla negoziazione dell'assegno a causa del comportamento ostativo della banca. Tuttavia,

ai sensi delle Disposizioni sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, è «*cliente*» il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale con l'intermediario, ovvero è entrato in relazione con esso per la prestazione di servizi bancari o finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento (in conformità si richiamano anche i principi espressi dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 7283 del 2018).

La definizione fa riferimento non alla conclusione del contratto, come atto, bensì al 'rapporto' contrattuale, dal quale può discendere una responsabilità. La Cassazione ha più volte ribadito che il rapporto contrattuale e la responsabilità contrattuale vanno oltre il contratto come atto (Cass., Sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712; Cass., 12 luglio 2016, n. 14188).

Ciò considerato, il ricorrente può essere considerato 'cliente' della banca convenuta, e, in quanto tale, ha legittimazione attiva con riferimento a tutte le vicende che riguardano la relazione con la stessa.

L'eccezione non può essere accolta.

Nel merito, la banca argomenta il diniego di negoziazione con l'invalidità della delega prodotta dal ricorrente, non autenticata da un pubblico ufficiale rientrante tra quelli previsti dalla normativa di riferimento.

Dalla documentazione agli atti emerge che la delega prodotta non è stata autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 («*notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco*»). Tale omissione risulta comprovata.

Essendo, il requisito dell'autenticazione, necessario per gli atti destinati a privati e idonei a produrre effetti di natura economica, come nella specie, si deve accertare la legittimità della condotta della banca. Risultano poste in essere, infatti, le cautele imposte dai doveri di diligenza professionale ex art. 1176 c.c., specie per la gestione di operazioni aventi a oggetto la riscossione di titoli per conto di terzi, atteso che la banca è tenuta a verificare rigorosamente la provenienza e la validità della procura onde garantire certezza sull'identità e sulla volontà del conferente.

Per queste ragioni, non può essere accolta neppure la richiesta risarcitoria, comunque priva di adeguato supporto probatorio.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE